

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3580

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Disposizioni in materia di compensi
per i curatori delle procedure fallimentari

Presentata il 23 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di valorizzare le risorse umane e professionali rappresentate da numerosi giovani professionisti che investono le loro energie nelle curatele fallimentari che sono, molto spesso, prive di fondi. A fronte di numerosi sforzi, rischi personali e professionali, responsabilità, i curatori fallimentari giungono alla fine delle procedure fallimentari senza avere ricevuto alcun compenso e molte volte senza neppure il riconoscimento delle spese sostenute.

Come è noto l'articolo 39 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) rinvia ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia, le norme per la quantificazione del compenso al curatore fallimentare. Nel regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione control-

lata, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nulla è stabilito in riferimento alle procedure che si chiudono in assenza di fondi, ma è prevista solo la quantificazione di un compenso minimo (un milione delle vecchie lire) per il curatore.

In incarichi che dal punto di vista concettuale e giuridico hanno molti punti di contatto con l'incarico di curatore fallimentare (tanto che vi sono rinvii continui alla legge fallimentare) ci si è premurati di prevedere i casi di procedure senza fondi:

a) per gli amministratori giudiziari dei beni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, incaricati dal tribunale sezione misure di prevenzione, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano posti a carico dello Stato (articolo 2-octies);

b) per gli amministratori giudiziari dei beni confiscati di cui alla medesima

legge n. 575 del 1965, incaricati dall'agenzia del demanio, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dall'amministratore siano posti a carico dello Stato (decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689);

c) per i commissari liquidatori di cooperative incaricati dal Ministero del lavoro, la legge prevede che il compenso e le spese sostenute dal commissario liquidatore siano posti a carico dello Stato

(articolo 1 della legge 19 luglio 1967, n. 587) con un compenso minimo di 1549,37 euro pari a tre milioni di vecchie lire (articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001).

Essendovi numerosi precedenti normativi non è difficile prevedere anche per i curatori fallimentari un trattamento analogo, che renderebbe giustizia a tanti professionisti, spesso giovani ed all'inizio della carriera professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il compenso al curatore nelle procedure fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, unitamente al rimborso delle spese sostenute e liquidate dal tribunale è a carico della procedura fallimentare o, nelle procedure fallimentari senza fondi, è posto a carico dello Stato. Qualora nelle procedure fallimentari l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente il compenso e le spese di cui al precedente periodo, è posta a carico dello Stato la relativa differenza.

2. Per ogni procedura fallimentare è riconosciuto al curatore un compenso non inferiore a duemila euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041580